

SARRE

COSTITUZIONE DELLA SARRE

DEL 15 DICEMBRE 1947¹

L'Assemblea legislativa della Sarre ha adottato nelle sue sedute dell'8 novembre e del 15 dicembre 1947, la seguente Costituzione qui promulgata:

Preambolo

Il popolo della Sarre,
chiamato dopo la disfatta del Reich tedesco, a rinnovare i principi della sua vita culturale, politica, economica e sociale,
convinto che la sua esistenza e il suo sviluppo possono essere assicurati dall'integramento organico della Sarre nella sfera economica della Repubblica francese, auspicando uno statuto internazionale che fisserà la base obbligatoria che potrà garantirne la vita e la rinascita,
fonda il suo avvenire sul legame economico e sull'unione monetaria e doganale della Sarre con la Repubblica francese, dai quali derivano:
l'indipendenza politica della Sarre nei confronti del Reich tedesco,
l'esercizio da parte della Repubblica francese della difesa del territorio e delle relazioni estere del territorio con gli Stati esteri,
l'applicazione nella Sarre delle leggi francesi relative allo statuto monetario e doganale,

l'attribuzione ad un rappresentante del governo della Repubblica francese di un potere di regolamentazione allo scopo di assicurare l'unità doganale e monetaria, nonché di un diritto di controllo destinato a garantire il rispetto dello statuto, una organizzazione giudiziaria, stabilita in modo da assicurare l'unità giuridica necessaria nel quadro dello statuto.

L'Assemblea della Sarre, liberamente eletta dal popolo,
onde dare a tale volontà una espressione che costituisca un impegno,
onde stabilire solidamente, dopo la distruzione di un sistema che disonorava e asserviva la personalità umana, la libertà, l'umanità, il diritto e la morale quali fondamenti del nuovo Stato la cui missione è di stabilire un legame per il riavvicinamento dei popoli e di servire, nel rispetto di Dio, la causa della pace nel mondo, ha adottato la seguente Costituzione:

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI

TITOLO I

L'INDIVIDUO

ART. 1 — Ogni uomo ha diritto al rispetto della sua personalità individuale. Il diritto alla vita, alla libertà, al rispetto della dignità umana costituisce, entro i limiti posti dall'interesse pubblico, la base dell'ordinamento sociale.

¹ Dal testo francese pubblicato nel « Bulletin officiel de la Sarre », n. 67, del 17 dicembre 1947.

Le costituzioni europee

ART. 2 — L'uomo è libero e non può essere costretto a fare, a non fare o a tollerare alcuna cosa, se non vi è obbligato da una legge.

ART. 3 — La libertà della persona è inviolabile. Essa può essere limitata soltanto da una legge.

ART. 4 — Le credenze, la coscienza e le opinioni sono libere, il che non comporta nè condizioni particolari nè restrizioni all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi di carattere civile e civico.

ART. 5 — Ognuno ha il diritto, entro i limiti stabiliti dalla legge, di esprimere la propria opinione, per mezzo di scritti manoscritti o stampati, per mezzo della raffigurazione o con qualsiasi altro mezzo.

Le scienze, le arti e il loro insegnamento sono liberi.

La censura della stampa non è autorizzata.

Qualsiasi altra restrizione della libertà non è autorizzata se non nel quadro delle leggi.

ART. 6 — Tutti gli abitanti della Sarre hanno diritto, senza previa dichiarazione nè alcuna autorizzazione particolare, di riunirsi pacificamente e senza armi.

Le riunioni all'aperto potranno essere sottoposte dalla legge all'obbligo della previa dichiarazione e, in caso di imminente pericolo per la sicurezza pubblica, potranno essere vietate.

ART. 7 — Tutti gli abitanti della Sarre hanno il diritto di costituire delle società e delle associazioni.

Le società e le associazioni, i cui fini siano contrari alla morale o alle leggi, sono vietate.

ART. 8 — Sono vietate le formazioni paramilitari di partito, come pure i partiti politici o altre organizzazioni miranti a sopprimere o a minare con la violenza o con l'abuso di competenza le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione.

ART. 9 — Gli abitanti della Sarre hanno piena libertà per la scelta della loro residenza; tale diritto non può essere limitato che da una legge.

Tutti gli abitanti della Sarre hanno il diritto di emigrare.

ART. 10 — Il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, il diritto di riunione e di associazione, come pure il diritto di diffondere opere scientifiche ed artistiche non possono venir invocati da chi attacca o mette in pericolo l'ordine costituzionale.

Il tribunale costituzionale deciderà su ricorso se tali condizioni esistano.

ART. 11 — Nessun cittadino della Sarre può essere consegnato ad un paese straniero se non in virtù di accordi di reciprocità.

Nessun cittadino della Sarre deve essere espulso dal territorio della Sarre. Il diritto di asilo può venir accordato a chi, vittima fuori del territorio della Sarre di persecuzioni contrarie ai principi riconosciuti nella presente Costituzione, sia venuto a rifugiarsi nel territorio della Sarre.

I dettagli saranno regolati da una legge.

ART. 12 — Tutti gli individui sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di origine o di convinzione religiosa o politica. Uomini e donne hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi civili.

ART. 13 — Nessuno può essere perseguito in giudizio, arrestato o detenuto, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme da essa stabilite. Ogni persona detenuta deve essere citata davanti a un tribunale al più tardi il giorno successivo al suo arresto. Ad ogni detenuto deve essere data la possibilità di protestare contro il proprio arresto. Se la detenzione dura più di un mese, il suo prolungamento deve essere giustificato periodicamente allo scadere dei termini previsti dalla legge da una sentenza motivata del giudice.

ART. 14 — Nessuno deve essere sottratto al suo giudice legale.

Qualsiasi imputato è considerato innocente, finchè una sentenza pronunciata da un tribunale competente e passata in giudicato non lo abbia dichiarato colpevole.

Ogni imputato ha il diritto, nel corso di una istanza davanti a una pubblica autorità, di ricorrere all'assistenza di un Consiglio giudiziario.

ART. 15 — Le pene possono essere pronunciate soltanto sulla base delle leggi in vigore al momento in cui è stato commesso il reato.

ART. 16 — Il domicilio è inviolabile. Possono farsi delle eccezioni soltanto in virtù di una legge.

Sarre.

ART. 17 — Il segreto delle corrispondenze, delle comunicazioni postali, telefoniche e telegrafiche è garantito. Qualsiasi eccezione deve essere autorizzata da una legge.

ART. 18 — Il diritto di proprietà è garantito nel quadro della legge.

Lo stesso principio vale per i diritti di successione.

ART. 19 — Ognuno è tenuto ad assumere, nella misura determinata dalla legge, una funzione a titolo onorifico e a partecipare alle organizzazioni di soccorso in caso di necessità.

L'obbligo di fornire delle prestazioni personali al comune o allo Stato, deve essere il risultato di una decisione presa con la maggioranza richiesta per le leggi che modificano la Costituzione.

ART. 20 — Il ricorso amministrativo è aperto a chiunque si consideri leso nell'esercizio dei suoi diritti dai pubblici poteri della Sarre.

ART. 21 — I diritti fondamentali sono intangibili per essenza. Essi vincolano il legislatore, il giudice e l'amministrazione.

TITOLO II

IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

ART. 22 — Il matrimonio e la famiglia, in quanto fondamento naturale della vita in comune, godono della protezione particolare dello Stato e sono da esso incoraggiati.

Il matrimonio è fondato sull'uguaglianza dei due sessi.

ART. 23 — La madre ha diritto alla protezione e all'assistenza dello Stato.

ART. 24 — L'educazione dei figli, la loro formazione fisica, intellettuale, morale e anche sociale, sono i primi doveri e il diritto naturale dei genitori. Soltanto una decisione giudiziaria può privarli in tutto o in parte di tale diritto.

I figli legittimi e quelli naturali hanno uguali diritti.

ART. 25 — La gioventù deve essere tutelata contro coloro che la sfruttano o la lasciano in condizione di abbandono fisico, intellettuale o morale. I comuni e lo Stato dovranno creare le necessarie istituzioni. Siffatto incarico potrà essere assunto da istituti caritativi privati, riconosciuti di utilità pubblica.

Le misure di protezione della gioventù possono avere carattere comminatorio soltanto in base ad una legge.

TITOLO III

EDUCAZIONE, INSEGNAMENTO, EDUCAZIONE PUBBLICA, VITA CULTURALE

ART. 26 — L'insegnamento e l'educazione hanno per scopo di preparare il fanciullo all'adempimento dei suoi doveri familiari e sociali.

Sulla base delle leggi morali, cristiane e naturali, i genitori hanno il diritto di decidere in merito all'educazione e alla formazione dei loro figli.

Le Chiese e le comunità religiose sono riconosciute come enti culturali.

ART. 27 — La formazione della gioventù è assicurata da scuole pubbliche e da scuole private. Tutti gli istituti di insegnamento sono sottoposti alla sorveglianza dello Stato. Tale sorveglianza è esercitata da funzionari qualificati e specializzati.

Le scuole elementari pubbliche sono scuole confessionali. Gli allievi vi sono istruiti e formati da insegnanti della loro stessa confessione. Educazione e istruzione sono informate ai principi morali e religiosi della suddetta confessione.

Qualora vi siano in un comune degli allievi appartenenti ad una minoranza confessionale per la quale non può essere creata una scuola della loro confessione, dato che il piccolo numero degli allievi non potrebbe garantire un regolare funzionamento della scuola, tali allievi hanno il diritto di farsi ammettere in una scuola di un'altra confessione. A questo proposito si deve tener conto che il funzionamento regolare di una scuola è garantito dal sistema della classe unica. Provvedimenti dovranno essere presi onde far impartire a siffatte minoranze confessionali

Le costituzioni europee

l'istruzione religiosa prevista nei programmi dagli educatori della suddetta confessione.

Le scuole primarie superiori, le scuole professionali e gli istituti secondari sono scuole cristiane pluriconfessionali.

L'unica condizione di ammissione in una determinata scuola, è l'attitudine del richiedente. L'accesso alle scuole primarie superiori e secondarie, deve venire facilitato ai soggetti meritevoli e poco abbienti, mediante la concessione di borse stanziata sui fondi pubblici.

ART. 28 — Le scuole private possono essere riconosciute dallo Stato. L'autorizzazione dello Stato deve essere accordata, se le scuole private non sono di livello inferiore a quello delle scuole pubbliche, nè per quanto riguarda lo scopo educativo da esse perseguito, nè la loro organizzazione, nè la formazione scientifica del loro personale insegnante. L'autorizzazione deve essere rifiutata se la situazione economica e giuridica del personale insegnante non è sufficientemente assicurata.

ART. 29 — L'istruzione religiosa fa parte del programma di tutte le scuole primarie, professionali, primarie superiori e secondarie, nonché di tutte le scuole normali. Essa viene impartita in conformità ai dogmi e ai regolamenti delle Chiese e delle comunità religiose rispettive. Queste hanno il diritto, in accordo con le autorità di controllo dello Stato, di sorvegliare il modo con cui viene impartito l'insegnamento religioso. Il programma ed i libri concernenti l'istruzione religiosa devono essere sottoposti all'approvazione dello Stato.

I genitori possono rifiutare di far partecipare i loro figli ai corsi di religione. I fanciulli non devono subirne in conseguenza alcun pregiudizio. Tale rifiuto può anche essere formulato dai figli stessi quando abbiano raggiunto l'età di 18 anni compiuti. Gli allievi che non partecipano ai corsi di istruzione religiosa ricevono un insegnamento speciale riguardante le verità universalmente riconosciute della morale naturale.

ART. 30 — La storia della Sarre e la sua evoluzione politica impongono l'obbligo a tutte le scuole di sviluppare lo spirito di riconciliazione fra i popoli. Esse insegnano, nel quadro della cultura cristiana e europea, la cultura tedesca e contribuiscono, mediante l'insegnamento della lingua francese, allo sviluppo delle relazioni culturali tra la Francia e il territorio della Sarre.

ART. 31 — La formazione degli insegnanti è assicurata dalle scuole normali confessionali.

ART. 32 — I comuni e lo Stato incoraggiano l'educazione del popolo nonché le biblioteche popolari e le Università popolari, in conformità allo spirito dell'art. 30.

ART. 33 — La creazione e l'estensione delle facoltà costituiscono lo scopo perseguito. Le università hanno il diritto all'amministrazione autonoma. È garantita la libertà delle ricerche e delle dottrine. Gli studenti partecipano in maniera democratica al regolamento delle questioni che li riguardano.

L'accesso alle Università è aperto a tutti. Dovranno essere prese delle misure atte a permettere ai soggetti meritevoli, ma che esercitino una attività professionale e non siano in possesso di una licenza delle scuole medie, di frequentare le Università.

Le modalità saranno fissate da una legge.

ART. 34 — Lo Stato incoraggia le attività di ordine culturale.

I monumenti artistici e storici, i capolavori della natura e il paesaggio godono della protezione e della cura particolare dello Stato.

La partecipazione ai beni culturali deve essere accessibile a tutte le classi sociali.

TITOLO IV

CHIESE E COMUNITA RELIGIOSE

ART. 35 — Il libero esercizio della religione è garantito e gode della protezione dello Stato. Le manifestazioni religiose pubbliche sono autorizzate.

Lo Stato riconosce le convenzioni e i contratti esistenti di diritto con le Chiese.

Le Chiese godono nell'ordine loro particolare di una totale indipendenza. Esse conferiscono le loro cariche senza l'intervento dello Stato o dei comuni, con riserva

delle disposizioni o convenzioni legali che possono esistere a tal riguardo. Esse godono di una completa libertà di insegnamenti e di direzione spirituale. I loro rapporti con i sacerdoti e con i fedeli, per mezzo di lettere pastorali, bollettini ufficiali, decreti e istruzioni, non sono soggetti ad alcun controllo nè ad alcuna limitazione da parte dello Stato. Esse hanno il diritto di creare e di mantenere delle associazioni e degli organismi che servano ai loro scopi religiosi e caritativi, sociali ed educativi. I doveri risultanti dai principi fondamentali della Costituzione per l'individuo, le persone morali e le persone giuridiche pubbliche rimangono intangibili.

ART. 36 — La formazione dei sacerdoti e dei ministri della Chiesa è di esclusivo diritto delle Chiese e delle comunità religiose. Esse godono a tal fine di una completa libertà nell'organizzazione del loro insegnamento, nella direzione e nella gestione delle università, dei seminari e dei pensionati.

La Chiesa può, d'accordo con lo Stato, creare facoltà di teologia.

ART. 37 — Le Chiese e le comunità religiose acquistano la personalità giuridica in conformità alle disposizioni di diritto comune.

Le Chiese e le comunità religiose rimangono persone giuridiche pubbliche nella misura in cui lo erano fino ad oggi. Altre comunità religiose o fondazioni possono acquistare tale qualità dopo averne fatta richiesta e qualora i loro statuti e il numero dei loro aderenti ne garantiscano la durata. Nel caso in cui diverse comunità religiose si uniscano in una associazione, questa sarà del pari una persona giuridica pubblica. Le Chiese e le comunità religiose, le persone giuridiche pubbliche hanno il diritto, allo scopo di coprire le loro spese nella Sarre, di percepire imposte sulla base dei ruoli delle imposte ordinarie.

ART. 38 — La proprietà e gli altri diritti delle Chiese, delle comunità religiose e delle loro organizzazioni concernenti i beni destinati al culto, all'insegnamento e alle opere di beneficenza, sono garantiti.

ART. 39 — Le sovvenzioni accordate fino ad oggi dallo Stato o dai comuni, sulla base delle leggi, contratti o altri titoli legali, alle Chiese e alle comunità religiose, nonchè alle loro istituzioni, fondazioni, beni ecclesiastici o raggruppamenti, sono mantenute.

ART. 40 — Le istituzioni sociali e caritative gestite dalle Chiese e dalle comunità religiose, nonchè le loro scuole, saranno riconosciute di utilità pubblica.

ART. 41 — Le domeniche e i giorni di feste religiose riconosciuti dallo Stato sono riservati all'edificazione religiosa, all'elevazione spirituale e al riposo e, in quanto tali, sono sotto la protezione della legge.

ART. 42 — Negli ospedali, nei penitenziari e negli altri istituti pubblici è data la possibilità alle Chiese e alle comunità religiose di celebrare gli uffici religiosi e di esercitare la loro azione spirituale.

TITOLO V

ECONOMIA E ORDINAMENTO SOCIALE

ART. 43 — Compito dell'economia è quello di servire al pubblico benessere e al soddisfacimento dei bisogni comuni.

Una legge deve stabilire le misure atte ad influire utilmente sulla produzione, la creazione e la ripartizione delle ricchezze economiche, onde assicurare ad ognuno una equa partecipazione al rendimento economico proteggendolo contro qualsiasi forma di sfruttamento.

ART. 44 — La libertà dei contratti e delle professioni, il libero sviluppo dell'iniziativa individuale sono mantenuti nella misura autorizzata dalla legge. È vietato qualsiasi abuso del potere economico.

ART. 45 — La capacità di lavoro degli individui gode della protezione dello Stato. Ognuno ha diritto al lavoro nella misura delle sue possibilità e, senza pregiudizio della sua libertà personale, ognuno ha l'obbligo di lavorare.

ART. 46 — La salvaguardia e la restituzione della salute e dell'attitudine al lavoro, la protezione della maternità, le assicurazioni contro la vecchiaia, l'invalidità, gli imprevisti e la protezione contro le conseguenze di una disoccupazione di

Le costituzioni europee

cui il lavoratore non è responsabile, sono affidate ad una Cassa di assicurazione sociale e di assicurazione contro la disoccupazione, aperta a tutte le classi della popolazione e posta sotto il controllo dello Stato. Tale Cassa è amministrata in maniera autonoma dagli stessi assicurati, con il concorso dei datori di lavoro e possiede inoltre una giurisdizione particolare. Le modalità particolareggiate saranno regolate dalla legge.

ART. 47 — Una legislazione del lavoro, uniforme per tutti i lavoratori e sanzionata da una giurisdizione particolare, dovrà regolare la procedura di composizione delle controversie nonché l'istituzione di convenzioni collettive tra organizzazioni padronali e sindacali.

Le condizioni di lavoro devono essere tali da garantire l'esistenza materiale, la dignità, la vita familiare e le aspirazioni culturali del lavoratore. Le donne e i fanciulli devono essere oggetto della particolare protezione della legge. A parità di rendimento, nello stesso lavoro, uomini e donne hanno diritto ad uguale salario.

ART. 48 — La durata del lavoro deve essere regolata dalla legge. I giorni festivi legali saranno pagati.

Ogni lavoratore ha inoltre diritto a ferie pagate.

ART. 49 — Ogni persona in servizio o impegnata da un contratto di lavoro ha diritto alle ore di libertà necessarie per l'esercizio dei suoi diritti civili o l'adempimento delle pubbliche funzioni affidategli a titolo gratuito, ed ha inoltre diritto al pagamento delle ore lavorative perdute in conseguenza di ciò. I particolari saranno regolati dalla legge.

ART. 50 — La pianificazione generale e la realizzazione della ricostruzione economica e sociale del paese spettano allo Stato nella misura stabilita dalla legge e nel quadro dello statuto del paese.

In obbedienza alle esigenze della giustizia sociale, lo Stato deve assicurare mediante una legge la confisca senza indennizzo di tutti i profitti di guerra.

ART. 51 — La proprietà comporta degli obblighi verso il popolo. L'uso che ne vien fatto non deve essere contrario all'interesse generale.

Le restrizioni del diritto di proprietà o il ritiro di esso non sono autorizzati che in virtù di una legge nei casi in cui lo esiga l'interesse generale. Ciò vale del pari per i diritti d'autore e per i brevetti di invenzione. L'esproprio non può aver luogo se non dietro adeguato indennizzo, a meno che non sia altrimenti disposto dalla legge. È accettabile qualsiasi indennizzo la cui natura e il cui ammontare tengano conto allo stesso tempo degli interessi privati in questione e delle esigenze dell'utilità pubblica. In caso di contestazione gli interessati possono presentare ricorso davanti ai tribunali ordinari.

ART. 52 — Le industrie-chiave, le miniere di carbone, potassio, minerali e le altre risorse del sottosuolo, la produzione di energia elettrica, le comunicazioni e i trasporti, a motivo della loro importanza essenziale per l'economia del paese o del loro carattere monopolistico, non possono essere oggetto di appropriazione privata, e devono essere gestite nell'interesse pubblico.

Tutte le imprese economiche importanti possono venire espropriate da una legge e attribuite al demanio pubblico, allorché con la loro politica economica, la loro amministrazione e i loro metodi di gestione costituiscono una minaccia per il bene pubblico. Le dette imprese, qualora sussistano dei validi motivi, possono essere poste sotto il controllo dell'autorità pubblica, in virtù di una legge emanata a tal fine.

Le imprese divenute di proprietà pubblica devono, qualora ciò sia conforme alla loro destinazione, essere gestite secondo le forme proprie delle imprese private o delle imprese miste.

Quando si verifichi il trasferimento di imprese al demanio pubblico, i comuni, le associazioni o qualsiasi altro organismo comunale dovranno aver cura di impedire un eccessivo accentramento del potere economico, interessando gli impiegati alla gestione dell'impresa.

ART. 53 — Il controllo esercitato dallo Stato sulle banche, istituti finanziari o compagnie di assicurazione verrà regolato da una legge. Lo Stato, con il concorso di associazioni economiche, deve prendere le misure necessarie per assicurare il vantaggioso investimento dei fondi pubblici.

Le modalità di dettaglio saranno fissate da una legge.

ART. 54 — Le classi medie indipendenti della Sarre — nel campo dell'industria, dei mestieri, del commercio e dell'artigianato — devono essere incoraggiate e protette nel loro libero sviluppo.

Le cooperative dovranno essere incoraggiate nella stessa maniera.

ART. 55 — Costituendo l'agricoltura la base del vettovagliamento nazionale, lo Stato ha il dovere di incoraggiarla con tutti i mezzi appropriati e di assicurare la conservazione di una classe contadina indipendente.

La coltivazione del terreno costituisce un dovere del proprietario nei confronti della comunità.

Qualsiasi acquisto o cessione di proprietà agricola o forestale mediante contratto sarà soggetto ad autorizzazione nei termini stabiliti dalla legge, qualora il complesso dei beni fondiari del proprietario superi un massimo che rimane ancora da determinare.

ART. 56 — La libertà delle convenzioni destinate a garantire ed a migliorare le condizioni di lavoro e di sfruttamento, è una libertà riconosciuta a tutti i privati e in tutte le professioni.

Il diritto di sciopero dei lavoratori è riconosciuto nel quadro delle leggi. Lo sciopero non dovrà essere dichiarato se non dopo il fallimento di tutti i tentativi di accordo o di negoziato.

ART. 57 — Le organizzazioni padronali e i sindacati ufficialmente riconosciuti collaborano su piede di uguaglianza alla difesa degli interessi generali nel campo sociale e nel campo economico.

Le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di salariati sono esclusivamente chiamate alla difesa dei loro interessi professionali, economici e sociali. Sono riconosciuti unicamente i sindacati indipendenti nei confronti dei datori di lavoro. La legge regola le modalità di dettaglio.

ART. 58 — I gruppi di datori di lavoro e di salariati collaborano su un piede di uguaglianza nelle associazioni economiche. Esse devono trattare le questioni comuni concernenti il loro campo di attività. Sono incaricate della difesa degli interessi del loro ramo nel quadro dell'economia generale, e devono essere consultate dal governo secondo le disposizioni della legge su tutte le misure di importanza essenziale.

Una direzione dell'economia da parte dello Stato non può effettuarsi se non mediante delle associazioni economiche.

Allo scopo di essere rappresentati in seno alle aziende e per la salvaguardia dei loro interessi economici e sociali, gli impiegati eleggono un Consiglio aziendale. Una legge sui Consigli aziendali ne regola i dettagli.

ART. 59 — L'economia della Sarre è rappresentata giuridicamente sia dalla Camera di Commercio e dell'Industria, sia dalla Camera artigianale, sia dalla Camera d'Agricoltura, sia dalla Camera del Lavoro, alle quali saranno unite le associazioni economiche.

Tali disposizioni si applicano parimenti alle imprese cooperative e alle imprese pubbliche.

PARTE SECONDA

STRUTTURA E DOVERI DEI PUBBLICI POTERI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 60 — La Sarre è un territorio organizzato in maniera autonoma, democratica e sociale e collegato economicamente alla Francia.

ART. 61 — La bandiera del territorio è formata da una croce bianca su fondo blu e rosso.

Una legge ne regolerà i particolari come pure la questione dello stemma del paese.

ART. 62 — Il potere supremo emana dal popolo della Sarre.

Le costituzioni europee

Il popolo esercita tale potere per il tramite dei rappresentanti da esso eletti e, in conformità all'art. 101, mediante referendum.

ART. 63 — I vincoli derivanti dall'inserimento della Sarre nella sfera economica francese, le regole del diritto internazionale e le convenzioni presenti e future fanno parte integrante del diritto del paese e hanno la supremazia nei confronti del diritto interno dello Stato.

ART. 64 — La separazione costituzionale dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario è intangibile.

TITOLO II

ELEZIONI E REFERENDUM

ART. 65 — Le elezioni e i referendum sono basati sul suffragio universale uguale e diretto. Il voto è libero e segreto.

Le operazioni di scrutinio hanno luogo obbligatoriamente una domenica o un giorno ufficialmente festivo.

ART. 66 — Sono elettori tutti i cittadini della Sarre che abbiano più di 20 anni, risiedano nella Sarre, e non siano esclusi dai diritti elettorali. Le modalità di applicazione saranno fissate da una legge.

Le condizioni per l'acquisto e la perdita della cittadinanza sarrese saranno determinate dalla legge.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA VOLONTA POPOLARE

Capitolo I

L'ASSEMBLEA

ART. 67 — L'Assemblea è la Camera dei Rappresentanti eletti dal popolo.

Essa esercita il potere legislativo nella misura in cui questo non è riservato direttamente al popolo dalla Costituzione.

L'Assemblea non può delegare il potere legislativo.

Essa sorveglia l'esecuzione delle leggi.

ART. 68 — L'Assemblea è composta di 50 deputati. Essi sono i rappresentanti di tutto il popolo; non sono soggetti che alla loro coscienza e non possono essere vincolati da alcun mandato.

ART. 69 — I deputati sono eletti nelle circoscrizioni elettorali, in base ai principi della rappresentanza proporzionale.

È eleggibile ogni titolare del diritto di voto che abbia più di 25 anni.

L'Assemblea, dopo lo spirare della prima legislatura fissata in cinque anni, è eletta per circoscrizione. In tal modo al termine di ogni periodo di due anni, hanno luogo rispettivamente in ognuna delle tre circoscrizioni delle nuove elezioni per sei anni.

L'Assemblea si riunisce al più tardi il quindicesimo giorno dopo le elezioni.

La legge elettorale stabilirà le modalità.

ART. 70 — L'Assemblea si riunisce in linea generale nella sede del governo. Ogni anno vi sono due sessioni ordinarie, dal primo mercoledì di novembre fino alla fine di dicembre al più tardi, e dal primo mercoledì di marzo fino alla fine di maggio, al più tardi.

Il presidente dell'Assemblea deve convocarla in due sessioni supplementari per anno — della durata di un mese ciascuna — quando lo richiedono il governo o un terzo dei deputati.

In casi eccezionali può convocare l'Assemblea in sedute straordinarie su richiesta del governo.

L'Assemblea decide della chiusura della sessione.

ART. 71 — L'Assemblea può pronunciare il proprio scioglimento mediante una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Il presidente dell'Assemblea deve procedere allo scioglimento dell'Assemblea quando questa abbia ritirato la sua fiducia al governo con una votazione e non sia riuscita, entro un termine di quattro settimane, a costituire un nuovo governo che goda della sua fiducia. La nuova elezione deve aver luogo al più tardi la sesta domenica dopo lo scioglimento.

ART. 72 — L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento.

Essa elegge il suo presidente, i suoi vicepresidenti e i segretari, tenendo conto della rispettiva importanza delle diverse frazioni. La presidenza sbriga gli affari in corso fino alla riunione di una nuova Assemblea.

ART. 73 — Il presidente assicura la gestione dei locali dell'Assemblea ed esercita in essi i poteri di polizia. È incaricato dell'amministrazione dell'Assemblea, dispone delle entrate e delle spese nella misura prevista dal bilancio dello Stato. Rappresenta lo Stato in tutti gli atti giuridici e nelle contestazioni di diritto riguardanti la sua amministrazione.

ART. 74 — I dibattiti dell'Assemblea sono pubblici.

Su richiesta del governo o di dieci membri dell'Assemblea, quest'ultima può decidere, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, che talune questioni particolari iscritte all'ordine del giorno non vengano dibattute in seduta pubblica. I dibattiti e la decisione relativi alla richiesta di segretezza hanno luogo in seduta segreta.

L'Assemblea decide se l'opinione pubblica deve essere informata di tali dibattiti e in qual maniera.

ART. 75 — I resoconti veridici dei dibattiti in seduta pubblica dell'Assemblea o delle sue commissioni non comportano alcuna responsabilità per il loro autore.

ART. 76 — L'Assemblea prende le sue decisioni a maggioranza semplice, qualora la Costituzione non stabilisca un'altra proporzione di voti. Le decisioni dell'Assemblea sono valide quando è presente più della metà dei suoi membri.

ART. 77 — L'Assemblea procede alla verifica dei poteri. Essa decide parimenti se un deputato deve essere dichiarato decaduto dalla sua qualità di membro dell'Assemblea.

ART. 78 — I membri del governo e i commissari del governo hanno libero accesso in qualsiasi momento alle sedute dell'Assemblea e, quando ne fanno richiesta, devono essere ascoltati parimenti su questioni non iscritte all'ordine del giorno.

Su richiesta dell'Assemblea, i membri del governo o i commissari del governo devono assistere alle sedute e fornire tutte le informazioni richieste.

ART. 79 — L'Assemblea può trasmettere al governo le richieste che le vengono indirizzate e chiedere spiegazioni circa le richieste e le lagnanze ricevute.

ART. 80 — L'Assemblea può costituire delle commissioni secondo le necessità. La composizione di queste deve tener conto dell'importanza rispettiva delle frazioni.

ART. 81 — L'Assemblea ha il diritto — e su richiesta di un terzo dei suoi membri l'obbligo — di istituire delle commissioni d'inchiesta. Queste svolgono l'inchiesta in seduta pubblica.

La commissione d'inchiesta può decidere, a maggioranza dei due terzi, che le sedute si svolgano a porte chiuse.

Il regolamento dell'Assemblea fissa la procedura della commissione e determina il numero dei suoi membri.

I tribunali e le autorità amministrative hanno il dovere di dar seguito alle richieste delle commissioni concernenti le prove da stabilire. I documenti amministrativi devono essere presentati su richiesta.

Le disposizioni della procedura penale si applicano per analogia alla procedura delle commissioni e delle autorità da esse delegate, fermo restando tuttavia il principio della segretezza delle corrispondenze e delle comunicazioni postali, telefoniche e telegrafiche.

ART. 82 — Nessun deputato deve essere oggetto, in qualsiasi momento, di procedimenti giudiziari o disciplinari o venir reso in qualsiasi modo responsabile al di fuori dell'Assemblea a causa dei suoi voti o delle dichiarazioni da lui fatte nell'esercizio del suo mandato.

ART. 83 — Per tutta la durata della sessione parlamentare, nessun deputato può

essere soggetto, senza l'autorizzazione dell'Assemblea, ad una inchiesta o all'arresto per un atto punito penalmente, a meno tuttavia di essere stato colto in flagrante delitto o arrestato al più tardi nella giornata successiva.

La stessa autorizzazione è necessaria per qualsiasi altra restrizione della libertà personale, che porti pregiudizio all'esercizio del mandato parlamentare.

Qualsiasi procedimento penale contro un deputato, qualsiasi arresto o altra restrizione della sua libertà personale deve essere differito, se l'Assemblea lo richiede, alla fine della sessione parlamentare.

ART. 84 — I deputati hanno il diritto di rifiutare di testimoniare quando si tratti di persone che hanno loro confidato determinati fatti e ai quali essi hanno confidato determinati fatti nell'esercizio del loro mandato parlamentare ovvero quando si tratti di questi stessi fatti. Per ciò che concerne il sequestro di documenti, i deputati sono assimilati alle persone che hanno il diritto legale di rifiutare di testimoniare.

Perquisizioni e sequestri non possono essere effettuati nei locali dell'Assemblea senza l'autorizzazione del suo presidente.

ART. 85 — I deputati non devono sollecitare dei permessi per l'esercizio del loro mandato. A chiunque ponga la sua candidatura deve essere accordato un permesso necessario alla preparazione della sua campagna elettorale.

ART. 86 — Le disposizioni degli articoli 82, 83, 84 e 85 si applicano pure nel periodo che intercorre fra due sessioni e fra lo scioglimento dell'Assemblea e la riunione della nuova Assemblea.

ART. 87 — Un deputato può esser citato in giudizio dinanzi al Tribunale costituzionale nei due casi seguenti:

1) Qualora abbia abusato a scopo di lucro della propria influenza o delle sue conoscenze nella sua qualità di deputato in modo da compromettere gravemente il prestigio dell'Assemblea;

2) Qualora egli comunichi ad altri informazioni per le quali era stato deciso il segreto in una seduta dell'Assemblea o di una delle commissioni, con l'intenzione premeditata che tali informazioni siano portate a conoscenza del pubblico.

Capitolo II

IL GOVERNO

ART. 88 — Il governo esercita il potere esecutivo in quanto autorità suprema dell'amministrazione. Esso è composto del ministro-presidente e dei ministri.

ART. 89 — Il ministro-presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza del numero legale dei suoi membri. Egli nomina e revoca i ministri, con l'approvazione dell'Assemblea.

Allo spirare della prima legislatura, il ministro-presidente di nuova elezione non può durare in carica più di tre anni. Può venir rieletto soltanto dopo un periodo di almeno un anno.

ART. 90 — La fiducia dell'Assemblea è necessaria ai ministri e al ministro-presidente per l'esercizio delle loro funzioni. Essi sono tenuti a presentare le dimissioni, quando l'Assemblea ritira loro la sua fiducia a maggioranza del numero legale dei suoi membri. La questione di fiducia può esser posta solo dalla totalità dei membri del governo.

La votazione sulla questione di fiducia deve aver luogo non prima di due giorni, e non dopo sette giorni, dalla chiusura dei dibattiti orali. Il voto è nominale.

Qualora il ministro-presidente, il governo o uno dei ministri perdano la fiducia dell'Assemblea, essi continuano a sbrigare gli affari in corso fino all'entrata in funzione dei loro successori.

ART. 91 — Non appena entrati in carica, il ministro-presidente e i ministri prestano giuramento, dinanzi all'Assemblea, di esercitare le loro funzioni imparzialmente, nel rispetto della Costituzione e delle leggi e in conformità all'interesse generale.

ART. 92 — Il ministro-presidente presiede le sedute del Consiglio dei ministri e dirige gli affari.

Il governo stabilisce un regolamento per i suoi lavori.

Sarre

ART. 93 — Il ministro-presidente stabilisce le direttive generali della politica del governo.

Nel quadro di tali direttive e nel quadro dell'art. 88, ogni ministro è indipendente nel suo dicastero particolare. Il governo, nel suo complesso, è responsabile dinanzi all'Assemblea della sua politica generale e ogni ministro in particolare è responsabile personalmente della sua politica nel proprio dicastero.

ART. 94 — Il governo nomina e revoca i funzionari statali, salvo disposizioni contrarie di una legge o di uno statuto del paese. Esso può delegare tale diritto ad altri organi.

ART. 95 — Nessuna esecuzione capitale può aver luogo senza il consenso unanime dei membri del governo.

L'esercizio del diritto di grazia è regolato dalla legge.

L'amnistia può essere pronunciata soltanto dalla legge.

ART. 96 — L'Assemblea ha il diritto di porre il ministro-presidente o uno qualsiasi dei ministri in stato d'accusa davanti al Tribunale costituzionale per violazione della Costituzione e delle leggi. La richiesta di citazione in giudizio deve essere firmata da un terzo almeno dei membri dell'Assemblea e deve essere approvata dalla maggioranza stabilita per le modifiche della Costituzione. Le modalità d'applicazione saranno regolate dalla legge relativa al Tribunale costituzionale.

ART. 97 — Le convenzioni e gli accordi conclusi nel quadro dello statuto del paese dal governo o da uno dei ministri da esso delegato a tal fine non sono validi fino a che non sono stati ratificati dall'Assemblea.

Capitolo III

IL TRIBUNALE COSTITUZIONALE

ART. 98 — È istituito un Tribunale costituzionale con sede a Sarrebruck. La sua competenza, in quanto non sia già stata determinata dalla Costituzione, sarà fissata per via legislativa.

ART. 99 — La commissione per la Costituzione, eletta dall'Assemblea all'inizio di ogni legislatura, è sola competente per l'interpretazione della Costituzione.

TITOLO IV

LA LEGISLAZIONE

ART. 100 — I progetti di legge sono presentati, sia dal ministro-presidente, in nome del governo, sia da uno o da più membri dell'Assemblea.

ART. 101 — Ogni progetto di legge presentato in conformità alle disposizioni dell'art. 100 deve essere sottoposto al referendum popolare, quando lo richiedano più di un terzo dei deputati, e un terzo del corpo elettorale appoggi tale richiesta. Le leggi che modificano la Costituzione non sono suscettibili di referendum.

Il referendum non ha luogo se l'Assemblea approva successivamente la legge.

Una legge fisserà le modalità di applicazione.

ART. 102 — La procedura del referendum è stabilita dalla legge.

La legge sul bilancio, le leggi fiscali e il quadro delle retribuzioni non possono essere sottoposti al referendum popolare.

ART. 103 — La Costituzione non può essere modificata se non per via legislativa. Qualsiasi progetto di modifica deve essere respinto quando sia contrario ai principi fondamentali contenuti nella Costituzione.

Le modifiche alla Costituzione vengono effettuate mediante una decisione dell'Assemblea presa a maggioranza dei tre quarti del numero legale dei suoi membri.

ART. 104 — Le leggi votate ed approvate in conformità allo statuto del territorio dalla Costituzione devono essere controfirmate dal ministro-presidente e dai ministri competenti.

Il ministro-presidente ne assicura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Sarre entro un termine di quindici giorni.

Le leggi che modificano la Costituzione devono essere controfirmate da tutti i membri del governo.

Le costituzioni europee

ART. 105 — Le leggi entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Sarre qualora tuttavia esse non contengano disposizioni speciali in merito.

ART. 106 — I decreti e le ordinanze necessarie all'applicazione delle leggi sono emanati dal governo qualora le leggi o lo statuto del territorio non dispongano altrimenti.

TITOLO V

LE FINANZE

ART. 107 — Tutte le entrate e le spese dello Stato devono essere computate per ogni esercizio e iscritte a bilancio. Il bilancio è stabilito da una legge prima dell'inizio di ogni esercizio. Se la legge di bilancio di un nuovo esercizio non viene approvata in tempo, il governo può stabilire il nuovo bilancio sulla base mensile di un dodicesimo delle entrate e delle spese del bilancio dell'anno precedente, a titolo provvisorio fino all'approvazione definitiva del bilancio ordinario dell'esercizio in corso.

Le spese dello Stato vengono in genere votate per un solo esercizio. In taluni casi particolari, esse possono tuttavia essere approvate per una durata maggiore.

Il bilancio deve contenere soltanto disposizioni finanziarie.

ART. 108 — Con riserva delle disposizioni conseguenti al legame economico [con la Francia], tasse ed imposte possono essere percepite soltanto in virtù di disposizioni legali.

Il loro ammontare deve essere proporzionato alla capacità finanziaria della popolazione, e calcolato in maniera progressiva tenendo conto delle condizioni sociali.

ART. 109 — Al termine dell'esercizio, il ministro delle Finanze rende conto all'Assemblea dell'impiego di tutte le pubbliche entrate, onde scaricare la responsabilità del governo.

La procedura di revisione dei conti sarà oggetto di una legge speciale.

ART. 110 — Qualsiasi spesa che oltrepassi le previsioni della legge sul bilancio deve essere autorizzata.

Nessuna spesa eccedente l'ammontare proposto ed autorizzato dal governo può essere approvata dall'Assemblea a meno che non ne sia assicurata la copertura finanziaria.

ART. 111 — Non sarà autorizzato alcun credito se non in caso di necessità straordinarie o per spese a scopo lucrativo.

L'approvazione dell'Assemblea è necessaria per contrarre un prestito di Stato o per accordare garanzie a spese dello Stato. Nel quadro del suo bilancio particolare, il governo non ha bisogno dell'autorizzazione dell'Assemblea.

TITOLO VI

LA GIUSTIZIA

ART. 112 — Il potere giudiziario è esercitato esclusivamente dai tribunali istituiti dalla legge.

Non potranno venir istituiti tribunali straordinari.

Potranno essere creati dei tribunali con competenza particolare.

ART. 113 — I giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alle leggi.

Essi non sono giudici della costituzionalità delle leggi, che è di esclusiva competenza della commissione della Costituzione eletta dall'Assemblea.

ART. 114 — I giudici di carriera sono nominati a vita.

Dopo l'ammissione provvisoria alle funzioni, i giudici vengono nominati a vita quando, per le loro qualità professionali e la loro attività di magistrati, essi offrano la garanzia di esercitare le loro funzioni nello spirito della democrazia e della comprensione sociale.

Il governo è competente a decidere della ammissione provvisoria o della nomina a vita.

Sarre

I giudici non possono, contro la loro volontà, essere trasferiti, nè collocati a riposo, nè esonerati dalle loro funzioni a titolo temporaneo o definitivo, se non in virtù di una decisione giurisdizionale, e soltanto per i motivi e nelle forme previsti dalla legge.

La legge potrà fissare un limite d'età raggiunto il quale i giudici saranno collocati a riposo. La presente disposizione non riguarda la sospensione provvisoria che può verificarsi in virtù di una legge.

In caso di modifica dell'ordinamento dei tribunali o delle loro rispettive competenze, l'amministrazione della giustizia può ordinare dei trasferimenti obbligatori o delle sospensioni, senza però che gli emolumenti del giudice possano subirne alterazione.

Le disposizioni dei precedenti paragrafi non valgono per i giudici non di carriera.

Una legge completerà tali disposizioni.

ART. 115 — Le controversie amministrative sono di competenza dei tribunali amministrativi istituiti dalla legge.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE E FUNZIONARI

ART. 116 — L'ordinamento dell'amministrazione generale dello Stato e la determinazione delle competenze formeranno oggetto di leggi. L'ordinamento particolareggiato dell'amministrazione spetta al governo e ai diversi ministeri ai quali esso delega i suoi poteri.

ART. 117 — I funzionari sono incaricati di eseguire i compiti che comporta la pubblica amministrazione. Tali compiti possono essere affidati ad impiegati.

ART. 118 — Le basi dello statuto dei funzionari saranno poste dalla legge. Il servizio di carriera è mantenuto.

ART. 119 — I funzionari sono i servitori di tutto il popolo e non di un partito politico. Il funzionario deve conformarsi sempre, nel suo servizio e nella sua vita privata, ai principi dello Stato democratico e costituzionale.

I funzionari sono nominati a vita, a meno che la legge non disponga altrimenti. L'ammontare del loro trattamento di quiescenza e della pensione degli aventi diritto è fissato dalla legge. I diritti giustamente acquistati dei funzionari sono inviolabili. I funzionari possono portare le loro rivendicazioni pecuniarie davanti ai tribunali. I funzionari non possono essere sospesi temporaneamente dalle loro funzioni, collocati a riposo a titolo provvisorio o definitivo o retrocessi, se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

In caso di sanzione amministrativa, il funzionario deve avere la possibilità di ricorso e di chiedere la propria reintegrazione. Sulla cartella personale dei funzionari non deve venir segnata alcuna osservazione sfavorevole, prima che essi abbiano avuto l'occasione di spiegarsi sull'argomento.

Il funzionario ha il diritto di conoscere la propria cartella personale.

La posizione del funzionario nei confronti dello Stato esclude il diritto di sciopero.

ART. 120 — Allorchè un funzionario o un impiegato dello Stato, nell'esercizio della pubblica autorità che gli è stata delegata, manca ai suoi obblighi professionali nei confronti di un terzo, la responsabilità delle conseguenze della sua mancanza è sostenuta dallo Stato o dal servizio pubblico da cui dipende il funzionario o l'impiegato colpevole. Lo Stato e i servizi pubblici hanno tuttavia il diritto di rivalsa contro il funzionario o l'impiegato colpevole. Il ricorso ai tribunali ordinari è ammesso. Le modalità di applicazione saranno stabilite dalla legge.

ART. 121 — I funzionari e gli impiegati dei servizi pubblici dello Stato devono prestar giuramento alla Costituzione. Il giuramento comporta l'impegno di esercitare le funzioni affidate in tutta equità e senza parzialità, di rispettare la Costituzione democratica e le leggi dello Stato, di conformarvisi e, all'occorrenza, di difenderle.

Le costituzioni europee

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI COMUNI

ART. 122 — I comuni e le associazioni di comuni hanno il diritto di amministrazione autonoma nel quadro della legge.

ART. 123 — Nel quadro delle competenze loro attribuite dalla legge, i comuni e le associazioni di comuni decidono circa tutte le questioni concernenti la vita economica, sociale e culturale delle popolazioni da essi dipendenti.

ART. 124 — La legge può affidare ai comuni e alle associazioni di comuni l'esecuzione di compiti che normalmente incombono allo Stato.

ART. 125 — Le prerogative finanziarie dei comuni sono garantite nel quadro delle leggi.

Lo Stato deve assicurare ai comuni e alle associazioni di comuni i mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei compiti che affida loro, mediante un compromesso fiscale e una giusta ripartizione dei carichi fiscali.

ART. 126 — Nei comuni e nelle associazioni di comuni devono essere elette delle Assemblee rappresentative, in conformità alle disposizioni della legge. Le disposizioni previste per le elezioni all'Assemblea costituente valgono anche per tali Assemblee, salvi i necessari adattamenti.

ART. 127 — I comuni e le associazioni di comuni sono posti sotto il controllo dello Stato. Tale controllo si limita a verificare se l'amministrazione è veramente conforme alle leggi.

ART. 128 — Le contestazioni giuridiche fra comuni, associazioni di comuni e organi dello Stato rientrano nella competenza dei tribunali amministrativi.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 129 — La convenzione fiscale e del bilancio e la convenzione giudiziaria annesse alla presente Costituzione, avranno nella Sarre forza di testi costituzionali.

Il governo della Sarre, non appena formato, ha il potere di procedere alla firma di tali convenzioni.

ART. 130 — La libertà e i diritti costituzionali non possono essere invocati contro le decisioni che hanno come fine l'estirpazione del nazional-socialismo e del militarismo e la riparazione dei torti da questi causati.

ART. 131 — L'Assemblea costituente verrà considerata, dalla data della promulgazione della Costituzione, come la prima Assemblea secondo la Costituzione e la Commissione di Amministrazione provvisoria della Sarre funzionerà come governo interinale fino all'entrata in funzione di un governo conforme alla Costituzione.

ART. 132 — Tutte le leggi e ordinanze anteriori che richiedono un adattamento ai principi della Costituzione, rimangono provvisoriamente in vigore.

ART. 133 — La presente Costituzione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Sarre.

Sarrebruck, 15 dicembre 1947.

Assemblea legislativa della Sarre

Il Presidente
JOHANNES HOFFMANN

Il Segretario
KARL HOPPE

Boris Mirkine - Guetzévitch

**LE COSTITUZIONI
EUROPEE**

1954
EDIZIONI DI COMUNITÀ
MILANO